

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 23/07/2008 n. 104/2008
d.lgs 163/06 Articoli 11, 241 - Codici 11.3, 241.1

E' affermato da costante giurisprudenza che "ove le parti abbiano richiamato il capitolato per disciplinare il rapporto contrattuale, come avviene nel caso in cui abbiano testualmente pattuito che esso costituisca parte integrante del contratto, le norme del capitolato, ivi comprese quelle che prevedono il deferimento delle controversie nascenti dal contratto a un collegio arbitrale, assumono la stessa natura e portata negoziale dell'atto che le richiama, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa di provenienza e conservando efficacia indipendentemente dalle successive modifiche della stessa" (Cass. 6/11/2006, n. 23670). Il valore di dette clausole è pertanto circoscritto ai limiti in cui le parti ne abbiano fatto richiamo per disciplinare il rapporto contrattuale (Cass. n. 16958/2005; n. 9747/2005; n. 4036/2003).